

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

ex art. 11, comma 3 e art. 114, comma 3, c.g.c.

Sentenza n. 4/2021/QM/SEZ depositata in data 09/02/2021

RICORSO: questione di massima, deferita dalla Sezione prima giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con ordinanza n. 34/2020, pronunciata in relazione all'appello in materia di responsabilità proposto da G.G. (persona fisica), avverso la sentenza n. 113/2019, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, della D.Lgs. n. 165/2001, in applicazione della regola della quantificazione del danno erariale da effettuarsi al netto o al lordo delle ritenute fiscali IRPEF.

QUESTIONE DI MASSIMA: <<se, in ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'articolo 53 commi 7 e 7 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione sia da effettuarsi al netto o al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo di acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile>>.

QUESTIONE RISOLTA: la questione di massima proposta è inammissibile, poiché il deferimento di questioni di massima è ammissibile sempre con riferimento ad un "giudizio sottostante" nei confronti del quale deve sussistere un rapporto di rilevanza in concreto fra giudizio principale e motivo posto a base del giudizio incidentale.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 97; art. 98; *c.g.c.*: art. 11; art. 114; art. 116; *c.p.c.*: art. 112; *L. n. 69/2009*: art. 42; *D. lgs. n. 165/2001*: art. 53, c. 7 e 7-bis; *L. n. 20/1994*: art. 1; *L. n. 87/1953*: art. 23, c. 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 24/2020/QM/SEZ; sent. n. 26/2019/QM/PROC; sent. n. 6/2011/QM; sent. n. 4/2010/QM; sent. n. 2/2009/QM; sent. n. 3/2008/QM; sent. n. 11/2007/QM; sent. n. 1/2007/QM; sent. n. 8/2006/QM; sent. n. 5/2004/QM; sent. n. 6/2003/QM; sent. n. 1/2001/QM; **Corte dei conti, Sezioni centrali d'Appello:** Sez. I, sent. n. 121/2015; **Cass.**, Sez. V, sent. n. 1855/2020.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel dichiarare inammissibile la questione di massima deferita dalla Sezione Prima centrale di appello, le Sezioni riunite hanno evidenziato come <<nell'ottica della costante giurisprudenza...questa Corte...ammette il deferimento di questioni di massima...sempre con riferimento ad un "giudizio sottostante" nei confronti del quale deve sussistere un rapporto di rilevanza in concreto fra giudizio principale e motivo posto a base del giudizio incidentale>>, invece <<Ciò che emerge dal quadro processuale...è che queste Sezioni riunite sono chiamate in via incidentale a pronunciarsi su un punto non deciso o, perlomeno, su un punto oggetto di impugnativa appunto per asserita omessa pronuncia>> del giudice di prime cure.

In particolare, il Collegio giudicante ha affermato che <<"le questioni di massima" che possono essere sottoposte all'esame di queste Sezioni riunite consistono in problematiche giuridiche di obiettiva complessità...[Omissis]...attestata...dall'esistenza...[Omissis]...di un contrasto c.d. orizzontale, ovvero sia fra decisioni dello stesso grado, poiché il contrasto c.d. verticale, dato

dalla difformità d'indirizzo tra Sezioni di primo grado e Sezioni d'appello, *“viene risolto fisiologicamente con i superiori poteri di riforma del Giudice di prime cure”*. Inoltre, deve trattarsi di una questione la cui soluzione è rilevante per la decisione della controversia sottoposta al giudice *a quo*>>, pertanto <<se pur è vero che il giudizio avanti alle Sezioni riunite in sede di soluzione di questione di massima ha per oggetto la risoluzione di un punto di diritto, che prescinde e si distacca dalle altre questioni legate alla causa in relazione alla quale è sorta la questione, occorre d'altro canto rimarcare che i caratteri di astrattezza e di generalità del quesito formulato posto a base del deferimento di una questione di massima alle predette Sezioni non escludono, anzi, presuppongono, al fine di una positiva delibazione in punto di ammissibilità, che la soluzione richiesta risulti sul piano operativo concretamente funzionale alla definizione del giudizio nel quale la questione è stata sollevata>>, in quanto <<caratteristica fondamentale del giudizio innanzi alle Sezioni riunite è il rapporto di pregiudizialità che deve collegare fra loro questione deferita e processo *a quo*: affinché una questione di massima sia ammissibile, condizione è che essa sia, appunto, “rilevante” ai fini della decisione del processo nel corso del quale la questione è stata sollevata>>.

ABSTRACT

L'inammissibilità della questione di massima proposta ha portato le Sezioni riunite a non scendere nel merito della questione attinente alla problematica della esatta configurazione degli aspetti relativi alla quantificazione del danno in ordine alla definizione della somma al lordo piuttosto che al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del TUIP.

In particolare, il Collegio decidente ha concluso sulla questione di massima, attestandosi su dati procedurali che hanno precluso l'adozione di una decisione sul quesito prospettato, affermando che <<Al riguardo va ... osservato che, se pur è vero che il giudizio avanti alle Sezioni riunite in sede di soluzione di questione di massima ha per oggetto la risoluzione di un punto di diritto, che prescinde e si distacca dalle altre questioni legate alla causa in relazione alla quale è sorta la questione, occorre d'altro canto rimarcare che i caratteri di astrattezza e di generalità del quesito formulato posto a base del deferimento di una questione di massima alle predette Sezioni non escludono, anzi, presuppongono, al fine di una positiva delibazione in punto di ammissibilità, che la soluzione richiesta risulti sul piano operativo concretamente funzionale alla definizione del giudizio nel quale la questione è stata sollevata>>.

Tanto ciò è vero che, secondo il giudice contabile, <<la caratteristica fondamentale del giudizio attivato in via incidentale innanzi alle Sezioni riunite è il rapporto di pregiudizialità che deve collegare fra loro questione deferita e processo *a quo*: affinché una questione di massima sia ammissibile, condizione è che essa sia, appunto, “rilevante” ai fini della decisione del processo nel corso del quale la questione è stata sollevata>>.